



ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

L'infermiere che svolge attività libero professionale deve presentare all'Ordine di riferimento i seguenti documenti:

- Dichiarazione attività libero professionale, modulo scaricabile dal sito www.opibiella.it – libera professione;
- Certificazione di apertura partita iva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Eventuale autorizzazione inserimento nel registro pubblico liberi professionisti. L'Ordine redige un registro informatico a disposizione dei cittadini che lo richiedono, contenente i nomi degli infermieri liberi professionisti;
- dichiarazione iscrizione cassa di previdenza e assistenza ENPAPI.
-

Tutta la documentazione può essere trasmessa anche via posta certificata.

Sul sito www.fnopi.it e www.opibiella.it è pubblicato il VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE

PUBBLICITÀ SANITARIA

L'Ordine Provinciale si riserva il diritto di vigilanza e verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità sanitaria dei propri iscritti.

E' possibile, dopo richiesta formale all'Ordine, l'utilizzo del simbolo OPI per la pubblicità sanitaria.

A tale proposito si fa riferimento alle Linee guida della Federazione Nazionale per l'utilizzo del marchio OPI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

Si riportano l'**art. 2** e l'**art. 7** delle citate linee guida:

“ Il marchio è registrato alla Società Italiana Brevetti con n. di riferimento 004759/2009”

Il marchio registrato contiene graficamente i tre elementi che identificano la FNOPI e Ordini provinciali (OPI) ovvero:

- o La fiamma con all'interno una croce (colore rosso)
- o Le mani (colore verde)

Art. 7 uso del simbolo

“Il simbolo composto dai due elementi della fiamma con all'interno una croce (colore rosso) e delle mani (colore verde), **senza quindi l'acronimo OPI**, è segno identificativo e distintivo dell'esercizio della professione infermieristica da parte degli iscritti ai relativi albi tenuti dagli Ordini Provinciali.

I professionisti iscritti non possono utilizzare ed adottare il simbolo di cui al presente articolo per iniziative e fini diversi dall'esercizio della professione se non previa autorizzazione della FNOPI”.